



autostrada del Brennero

Fornitura biennale di vestiario invernale ed estivo per esattori, personale dei Centri Servizi, Capo Reparto Centri Servizi, gestori di tratta, corrieri, Capo Reparto Corrieri, personale di portineria, commessi, autisti di Autostrada del Brennero S.p.A. – CIG 86393980C5

5

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO

maggio 2021

IL DIRETTORE TECNICO
GENERALE

(ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(dott. Andrea Pasini)

INDICE

ART. 1) NORME APPLICABILI	4
ART. 2) DEFINIZIONI	4
ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 4) CORRISPETTIVO.....	5
ART. 5) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	5
ART. 6) CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA.....	5
ART. 7) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 9) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI.....	7
ART. 10) CONSEGNA.....	7
ART. 11) PENALI.....	7
ART. 12) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO	8
ART. 13) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	8
ART. 14) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	9
ART. 15) SUBAPPALTO	9
ART. 16) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	10
ART. 17) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E I TERZI	10
ART. 18) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	11
ART. 19) VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	11
ART. 20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 21) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ'	12
ART. 22) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	12
ART. 23) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 24) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	12
ART. 25) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016.....	13
ART. 26) DOMICILIO LEGALE	14
ART. 27) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
ART. 28) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE.....	14
ART. 29) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	15

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla fornitura biennale di vestiario invernale ed estivo per esattori, personale dei Centri Servizi, Capo Reparto Centri Servizi, gestori di tratta, corrieri, Capo Reparto Corrieri, personale di portineria, commessi, autisti di Autostrada del Brennero S.p.A..

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- Autostrada del Brennero S.p.A. (di seguito anche "Società"), con determina n. 204 del 20 febbraio 2020, ha approvato la fornitura biennale di vestiario invernale ed estivo per esattori, personale dei Centri Servizi, Capo Reparto Centri Servizi, gestori di tratta, corrieri, Capo Reparto Corrieri, personale di portineria, commessi, autisti della Società;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero S.p.A. ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con selezione dell'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell'articolo 95, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- a seguito dello svolgimento della procedura di selezione, è risultato aggiudicatario delle prestazioni di cui trattasi, per un importo di euro, l'operatore economicocon sede in
- l'operatore economico dichiara:
 - di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni di aver giudicato le medesime realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi;
 - di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria delle prestazioni oggetto di appalto;
 - di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti retributivi, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor....., nato a, il, nella sua qualità di dell'Appaltatore....., con sede in....., via, Codice Fiscale n., dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dai documenti facenti parte integrante del medesimo, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi del 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** L'operatore economico al quale Autostrada del Brennero S.p.A. ha affidato l'esecuzione delle prestazioni;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **DEC:** Il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del procedimento.

Le premesse del presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura biennale di vestiario invernale ed estivo per esattori, personale dei Centri Servizi, Capo Reparto Centri Servizi, gestori di tratta, corrieri, Capo Reparto Corrieri, personale di portineria, commessi, autisti della Società, come compiutamente descritto nel Capitolato.

La fornitura, con taglio maschile e femminile, avrà durata biennale, prorogabile per un periodo di pari durata, previo accordo scritto con preavviso di almeno tre mesi rispetto al termine del primo periodo biennale.

Tutti i capi dovranno essere realizzati secondo gli standard tecnici riportati nelle schede tecniche, di cui all'allegato 2.2 SCHEDE TECNICHE, che disciplinano le caratteristiche di confezionamento dei capi di vestiario oggetto di fornitura.

La fornitura dovrà corrispondere in tutto e per tutto alla campionatura presentata dal concorrente classificatosi primo in graduatoria.

Ai fini della verifica della corrispondenza della fornitura alla campionatura presentata dal concorrente classificatosi primo in graduatoria e/o agli standard tecnici di cui alle schede tecniche, la merce fornita potrà essere sottoposta ad analisi, a insindacabile giudizio della Società, da effettuarsi presso un laboratorio chimico merceologico scelto dalla Società medesima a spese dell'aggiudicatario.

Tutti i capi, alcuni dei quali riportanti il logo aziendale, dovranno essere consegnati al singolo dipendente in un'unica soluzione, distinguendo la dotazione estiva da quella invernale.

Il personale avente diritto, suddiviso in: esattori, gestori di tratta, corrieri e addetti ai Centri Servizi, è stato stimato complessivamente pari a n. 281 unità per il biennio, di cui 15 donne tra gli esattori e 5 donne tra gli addetti ai Centri Servizi.

Inoltre, l'organico del personale ausiliario è stato stimato costante nel biennio in complessive n. 8 unità, tra cui una donna, suddivise in: autisti, commessi e personale di portineria.

Da considerare, ancora, il personale di esazione che verrà assunto a tempo determinato per le stagioni estiva ed invernale nell'arco del biennio, stimato complessivamente in n. 280 unità.

Il numero esatto di uomini e donne tra il personale avente diritto sarà comunicato all'aggiudicatario al momento dell'ordinativo.

ART. 4) CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale è di netti euro

Tali importi potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti dall'articolo "MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI", senza che ciò costituisca motivo per il Fornitore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

ART. 5) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data delle fatture emesse a seguito degli ordinativi, previa verifica dell'adempimento agli obblighi di legge e previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate in termini sia di qualità sia di quantità, nonché della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso gli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'aggiudicatario.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere, nell'apposito campo del documento elettronico denominato "esigibilità IVA", il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" ex art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi dell'art.1, commi 209-213 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: 3FI8S2.

ART. 6) CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Le quantità e le caratteristiche della fornitura sono riportate e descritte negli allegati 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA FORNITURA e 2.2 SCHEDE TECNICHE.

Per ogni capo è stata predisposta una scheda tecnica che riporta la denominazione/tipologia del capo (es. Polo a manica corta UOMO) e un codice numerico identificativo (es. 1a); entrambi devono essere utilizzati per individuare ciascun capo per tutta la durata del contratto.

Ciascun capo/articolo deve essere realizzato in conformità ai requisiti tecnici descritti nelle schede medesime.

Ciascun capo/articolo della fornitura deve corrispondere in tutto alla campionatura presentata dall'aggiudicatario.

Tutti i tessuti dovranno risultare regolari, uniformi, ben serrati, rifiniti ed esenti da qualsiasi difetto e/o imperfezione.

Tutti i tessuti in puro cotone devono essere sanforizzati, per quelli misti devono essere tenute in debito conto le variazioni dimensionali al lavaggio a caldo.

Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli.

Le cuciture e le asole devono essere eseguite con filati in tinta con il tessuto. La solidità della tinta dei filati cucirini utilizzati sui tessuti colorati deve essere pari a quella dei tessuti.

Le asole e le travette di fermo devono essere robuste.

I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole.

Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, così come simmetriche devono essere anche le parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti). Il bavero ed i risvolti devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche tra loro.

I capi/articoli abbinati, quali ad esempio giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture e impunture.

ART. 7) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, dopo la stipulazione del contratto, ovvero prima nei casi previsti dalla legge, dà avvio all'esecuzione del contratto.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice e s.m.i., il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che il Fornitore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è stabilita in 2 anni, decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto e in ogni caso fino al conferimento dell'intera fornitura.

La Società si riserva la facoltà di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori 2 anni mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Codice nonché di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016.

E' prevista la proroga del contratto, in analogia con quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora la medesima non fosse ultimata entro il termine del contratto in essere.

Nell'ambito del periodo contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal Capitolato, dalla propria offerta tecnica e da eventuali ordini di servizio emessi da parte del DEC.

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero – Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione

autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che l'Appaltatore possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio del diritto di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza di tale clausola contrattuale.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

ART. 9) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'aggiudicatario e la Società saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, attraverso i quali la Società effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni relative al contratto.

A tal fine l'aggiudicatario indicherà alla Società il nominativo del soggetto preposto al quale saranno inoltrati gli ordini ed ogni comunicazione relativi al rapporto contrattuale.

ART. 10) CONSEGNA

La fornitura avverrà secondo le seguenti modalità.

La modulistica relativa al personale contenente l'indicazione del sesso, delle taglie dei capi e il nominativo del dipendente assegnatario del vestiario oggetto di fornitura sarà consegnata all'aggiudicatario della fornitura medesima al momento dell'ordinativo effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

La consegna della dotazione completa (suddivisa in plichi distinti per la stagione estiva e la stagione invernale per ogni dipendente, contrassegnati con il nominativo dei dipendenti medesimi e contenenti i capi confezionati singolarmente) dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dall'ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto.

La consegna dell'intera dotazione avrà luogo presso il magazzino della Società, ubicato a Trento nord.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla realizzazione, all'imballaggio, al trasporto e alla consegna della fornitura oggetto di affidamento, nonché dell'eventuale fornitura integrativa o di eventuali reintegri di capi in garanzia o per usura.

In occasione di nuove assunzioni (fornitura integrativa), previo ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, con indicazione del numero degli interessati e delle relative taglie, la dotazione da assegnare al dipendente dovrà essere consegnata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione.

ART. 11) PENALI

Fatta salva l'eventualità di cause di forza maggiore, e fermo restando il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del maggior danno, in caso di mancata osservanza degli adempimenti contrattuali, saranno applicate all'aggiudicatario le penalità di seguito elencate:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'articolo 10 dello Schema di contratto: per ogni giorno di ritardo una penale di euro 300,00;
- b) in caso di mancato rispetto delle caratteristiche tecnico/qualitative dei capi consegnati rispetto alle caratteristiche della campionatura presentata dall'aggiudicatario: verrà richiesta

la modificazione o l'adeguamento delle parti non conformi oppure la sostituzione dell'intero capo da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto;

- c) in caso di consegna parziale della fornitura: per ogni giorno di ritardo fino al completamento della consegna della fornitura ordinata una penale di euro 300,00;
- d) in caso di ritardo nell'esecuzione delle riparazioni dei capi di vestiario e accessori rispetto al termine offerto in sede di gara: per ogni singolo capo o numero di capi come da offerta tecnica e per ogni giorno di ritardo, una penale di euro 100,00;
- e) in caso di ritardo nella sostituzione dei capi di vestiario e accessori rispetto al termine offerto in sede di gara: per ogni singolo capo o numero di capi come da offerta tecnica e per ogni giorno di ritardo, una penale di euro 100,00;
- f) nel caso in cui, dopo la riparazione o la sostituzione, la merce contestata continui a presentare difformità rispetto ai requisiti offerti in sede di gara: per ogni singolo capo e per ogni ulteriore giorno di inutilizzabilità del capo, una penale di euro 200,00;
- g) in caso di consegna dei capi di vestiario e degli accessori eseguita in maniera difforme rispetto a quanto definito all'articolo 10 dello Schema di contratto: per ogni singolo capo e per ogni giorno di ritardo, una penale di euro 100,00.

In ogni caso la Società, dopo aver contestato per iscritto le suddette infrazioni e qualora ritenga inaccettabili le ragioni addotte dal fornitore a giustificazione del suo operato, notificherà al fornitore medesimo l'applicazione della sanzione pecuniaria che dovrà essere versata entro 30 gg dalla data della relativa fattura emessa dalla Società.

In caso di mancato adempimento da parte del fornitore nel termine indicato, la Società procederà all'escussione della fideiussione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di cui all'art. 19 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE dell'allegato 5 SCHEMA DI CONTRATTO per l'importo corrispondente a quello della sanzione.

Dell'intervento da parte della Società verrà data informazione scritta al fornitore che dovrà provvedere al reintegro della fideiussione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, dandone riscontro scritto alla Società.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Società di richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Società potrà risolvere il contratto e incamerare definitivamente la cauzione.

ART. 12) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio scritti, riportanti le ragioni tecniche e le finalità degli ordini stessi, il DEC, anche su disposizione del responsabile del procedimento, impartirà all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie. Tutte le prestazioni ordinate dovranno essere intraprese al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

ART. 13) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti allegati. Pertanto, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non autorizzate dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Parimenti spetta alla Società il diritto di diminuire l'entità delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che all'Appaltatore spetti indennità alcuna.

I capi (nel rispetto di fogge e qualità) rimarranno invariati.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento delle prestazioni per un valore oltre al quinto dell'importo contrattuale la Società darà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione delle prestazioni e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intenderà manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Qualora la Società non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 14) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporterà per l'Appaltatore il diritto per l'ottenimento di alcun indennizzo o compenso, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale da parte dell'Appaltatore e/o da parte di dipendenti del medesimo e/o di imprese subcontraenti, non determinerà l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 15) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 16) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel contratto, saranno a carico dell'Appaltatore e si intenderanno compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni anche i seguenti obblighi e oneri:

- 1) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- 2) tutte le spese di contratto, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esecuzione delle prestazioni;
- 3) ogni altra attività prevista dalla normativa di riferimento affinché l'esecuzione delle prestazioni avvenga a regola d'arte;
- 4) l'osservanza di tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- 5) l'osservanza di tutte le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni;
- 6) la gestione dell'appalto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni di cui D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- 7) l'utilizzo di attrezzature e i mezzi d'opera conformi alle prescrizioni vigenti;
- 8) l'informazione del DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e l'ottemperanza, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- 9) l'applicazione ai propri dipendenti delle disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali;
- 10) la sostituzione dei materiali sottratti e/o danneggiati;
- 11) la reintegrazione di materiali, danneggiati nel corso delle operazioni di trasporto.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire che tutti gli obblighi di cui sopra siano rispettati anche da parte di eventuali Imprese subcontraenti.

Non sono previsti rimborsi o facilitazioni in ordine al pagamento dei pedaggi autostradali, compresi quelli relativi al raggiungimento dei luoghi di lavoro oggetto della fornitura.

ART. 17) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E I TERZI

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione delle prestazioni, sia il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto, restando inteso che tali prescrizioni e gli elaborati di progetto sono idonei a permettere l'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore è altresì tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente

richiesta, anche giudiziaria, sia la Società sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il DEC avrà emanato.

Ai fini suddetti l'Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" del contratto.

ART. 18) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice presta garanzia definitiva per euro [in cifre] _____ (euro _____ [in lettere]).

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La Società potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La Società avrà il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto. La Società avrà inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di sostituzione o di riparazione di ciascun capo nel caso di vizi e/o difformità rispettando le tempistiche e le modalità di ritiro e consegna offerte in sede di gara.

La garanzia riguarderà tutti i vizi non attribuibili ad un uso improprio dei capi contestati.

L'aggiudicatario dovrà garantire tutti i capi per un periodo pari a quello offerto in sede di gara a partire dalla data di consegna. Qualora l'aggiudicatario non abbia offerto, in sede di gara, un ulteriore periodo di garanzia sui capi di vestiario in aggiunta alle 24 mensilità previste dalla garanzia legale, la garanzia sui capi consegnati avrà durata pari a 24 mesi a partire dalla data di consegna.

L'Appaltatore dovrà essere munito, a far data dall'avvio del contratto, di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del contratto, per un valore non inferiore a euro 2.000.000,00.

ART. 19) VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

La fornitura dovrà corrispondere in tutto e per tutto alla campionatura presentata dal concorrente classificatosi primo in graduatoria in sede di gara. I capi che dovessero risultare difformi non verranno accettati e dovranno essere prontamente sostituiti.

La campionatura vincola l'aggiudicatario alla fornitura come da singolo campione.

I campioni e la merce consegnata potranno essere sottoposti dalla Società a esame merceologico presso un istituto specializzato in ogni momento della fornitura.

Il Certificato di verifica di conformità verrà emesso al termine del biennio contrattuale.

Successivamente all'emissione e all'approvazione del Certificato di verifica di conformità, si procederà allo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

In tema di risoluzione del contratto, troverà applicazione l'articolo 108 del Codice.

ART. 21) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 22) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 23) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 24) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, ambiente e sicurezza" della Società consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione "FORNITORI E IMPRESE";
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 25) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

□ INFORMATIVA AL FORNITORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso.....

☐ TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

Il trattamento di dati personali dei dipendenti dell'appaltatore ai fini della gestione degli accessi alle sedi potrà essere effettuato dalla Società in qualità di Responsabile dei dati ex art. 28 GDPR, alla cui nomina provvederà il titolare dei dati.

ART. 26) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 27) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge in materia, saranno definite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 28) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 29) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo Schema di contratto, gli ulteriori elaborati di progetto e l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

AP